

Deliberazione della Giunta Regionale 23 marzo 2018, n. 31-6661

**L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversita'". Artt. 40 e 42
Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte.
Approvazione Piano di Gestione del Sito IT1160026 "Faggete di Pamparato, Tana del Forno,
grotta Turbiglie e grotte di Bossea".**

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Richiamata la Direttiva n. 79/409/CEE del 2 aprile 1979, denominata Direttiva "Uccelli", in seguito sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e, in particolare, l'art. 3, che prevede che gli Stati membri istituiscano Zone di Protezione Speciale (ZPS), quali territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione delle specie elencate nell'Allegato I della Direttiva stessa e delle specie migratrici che ritornano regolarmente in Italia;

richiamata la Direttiva n. 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, comunemente denominata Direttiva "Habitat", la quale contribuisce a salvaguardare la biodiversità attraverso la costituzione della rete ecologica europea "Natura 2000", formata da siti di rilevante valore naturalistico denominati Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS);

visto l'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE che assegna agli Stati membri il compito di stabilire le opportune misure per evitare nelle Zone Speciali di Conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie di interesse comunitario;

visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 *"Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"*, successivamente modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, con il quale, unitamente alla legge n. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", si dà applicazione in Italia alle Direttive comunitarie in parola;

richiamati gli articoli 3 e 4 del suddetto DPR 357/97 e s.m.i che prevedono l'adozione da parte delle Regioni di opportune misure di conservazione nonché, ove necessari, di appropriati piani di gestione per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate;

visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002, recante *"Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000"*;

visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007 e s.m.i., recante *"Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)"* che detta i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS) sulla cui base le Regioni e le Province autonome adottano le misure di conservazione o, all'occorrenza, i piani di gestione per tali aree;

vista la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 *“Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”* e s.m.i. che dà applicazione ai disposti comunitari e nazionali per quanto concerne la costituzione della Rete Natura 2000 in Piemonte;

visto l'articolo 40 della suddetta legge regionale che prevede l'approvazione da parte della Giunta Regionale delle misure di conservazione necessarie ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie che hanno motivato l'individuazione dei siti della Rete Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria, Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale) e il comma 2 dello stesso articolo 40 della l.r. 19/2009 che prevede che quali misure di conservazione siano approvati all'occorrenza appositi piani di gestione;

viste le “Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte”, approvate con la DGR n. 54-7409 del 07/04/2014 e successivamente modificate con la DGR n. 22-368 del 29/09/2014, con la DGR n. 17-2814 del 18/01/2016 e con la DGR n. 24-2976 del 29/02/2016, che recepiscono quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di Rete Natura 2000 e costituiscono, tra l'altro, il quadro di riferimento per la redazione di misure sito-specifiche e della componente normativo-regolamentare di piani di gestione, laddove necessari;

considerato il sito IT1160026 “Faggete di Pamparato, Tana del Forno, grotta Turbiglie e grotte di Bossea” facente parte della Rete Natura 2000 piemontese, la cui gestione è stata delegata all'Ente di Gestione delle aree protette delle Alpi Marittime con la D.G.R. n. 24-4799 del 20/3/2017, ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 e s.m.i;

viste le peculiarità del sito in parola, applicati i criteri di valutazione previsti dall'Iter logico-decisionale di cui al Decreto 3 settembre 2002 “Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000” e al relativo “Manuale delle Linee Guida”, è risultato necessario il Piano quale strumento gestionale;

visto che con l'attivazione della Misura 323 “Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale”, azione 1 “Interventi di tutela e sensibilizzazione ambientale”, del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 sono state finanziate le spese per le attività conoscitive e di approfondimento dell'ambiente e del territorio relativo ad alcuni siti della Rete Natura 2000 e la redazione dei corrispondenti Piani di Gestione;

vista la Procedura d'infrazione 2015/2163 “Mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) sulla base degli elenchi provvisori dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC)”, conseguente alla conclusione negativa del Caso EU PILOT 4999/13/ENVI, al fine di evitare un esito oneroso del contenzioso comunitario in atto, la Regione Piemonte, si è impegnata all'approvazione delle Misure di Conservazione sitospecifiche entro l'anno 2016 per i 122 SIC piemontesi per i quali è decorso il termine di sei anni dalla loro individuazione, affinché si potesse procedere alla loro designazione in ZSC tramite Decreto Ministeriale, così come previsto dalla normativa vigente;

viste le Misure di Conservazione specifiche per il sito IT1160026 “Faggete di Pamparato, Tana del Forno, grotta Turbiglie e grotte di Bossea”, approvate con D.G.R. n. 24-4043 del 10 ottobre 2016, ai fini della designazione dei siti quali Zone Speciali di Conservazione attraverso il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 3 febbraio 2017;

considerato altresì che è necessario integrare le Misure di Conservazione sito-specifiche di cui sopra con le parti descrittive e le indicazioni gestionali contenute nello studio propedeutico al Piano di Gestione;

preso atto che restano in capo alla Regione le procedure inerenti l'approvazione del Piano di Gestione del sito IT1160026 "Faggete di Pamparato, Tana del Forno, grotta Turbiglie e grotte di Bossea", in quanto il relativo iter amministrativo è iniziato antecedentemente alla delega in gestione delle aree all'Ente di Gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime, con la fase istruttoria degli studi propedeutici succitati;

viste le risultanze dell'istruttoria condotta dal Settore regionale Biodiversità e Aree naturali, necessaria per aggiornare i contenuti dei Piani in parola ed assicurarne la conformità con i contenuti delle suddette "Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte", nonché con i disposti del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002, recante "*Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000*";

visto che la proposta di Piano di Gestione è stata resa disponibile alla consultazione su apposite pagine del sito internet ufficiale della Regione Piemonte e che tale pubblicazione è stata comunicata ai soggetti territorialmente interessati con nota n. 4151/A16.01A del 8/2/2018, con richiesta di far pervenire eventuali osservazioni al Settore regionale Biodiversità e Aree naturali;

non avendo ricevuto alcuna osservazione in merito, decorso il termine indicato nella su citata nota;

dato atto che sono così state assolte le fasi di consultazione preliminari all'approvazione dei Piani, previste ai sensi del comma 2 dell'art. 42 della l.r. 19/2009;

ricordato che, per definizione, i Piani di gestione dei Siti della Rete Natura 2000 sono direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei SIC e che, per le loro caratteristiche intrinseche, non contengono previsioni o disposizioni aventi effetti negativi significativi sull'ambiente o su altri siti della Rete Natura 2000;

preso atto che la suddetta istruttoria ha verificato che il Piano in parola soddisfa pienamente le specifiche di cui al paragrafo precedente;

ritenuto pertanto di approvare, ai sensi degli articoli 40 e 42 della l.r. 19/2009, il Piano di Gestione per il sito IT1160026 "Faggete di Pamparato, Tana del Forno, grotta Turbiglie e grotte di Bossea", allegato alla presente deliberazione (allegato A) per farne parte integrante e sostanziale;

tutto ciò premesso;

vista la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

vista la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici ;

visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. "*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*";

visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002, recante *“Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000”*;

visto il decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 e s.m.i. *“Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”*;

vista la legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 *“Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”*;

viste le *“Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte”*, approvate con la DGR n. 54-7409 del 07/04/2014 e successive modifiche e le Misure di Conservazione specifiche per il sito in parola, approvate con D.G.R. n. 24-4043 del 10 ottobre 2016;

vista la l.r. 28 luglio 2008, n. 23 *“Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”*.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Regione Piemonte;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

la Giunta regionale unanime,

delibera

- di approvare, ai sensi degli artt. 40 e 42 della l.r. 19/2009, il Piano di Gestione per il sito IT1160026 “Faggete di Pamparato, Tana del Forno, grotta Turbiglie e grotte di Bossea”, allegato alla presente deliberazione (Allegato A) per farne parte integrante e sostanziale;
- di attestare che il suddetto Piano risulta conforme alle disposizioni e agli indirizzi delle *“Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte”*, approvate con la DGR n. 54-7409 del 07/04/2014 e successivamente modificate con la DGR n. 22-368 del 29/09/2014, con la DGR 17-2814 del 18/01/2016 e con la DGR n. 24-2976 del 29/02/2016, nonché ai disposti del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002, recante *“Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000”*;
- di dare atto che sono state assolte le fasi di consultazione preliminari all'approvazione dei Piani, previste ai sensi del comma 2 dell'art. 42 della l.r. 19/2009, attraverso l'iter descritto in premessa;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Regione Piemonte.

La documentazione allegata al presente provvedimento è a disposizione sul sito ufficiale della Regione Piemonte a partire dalla pagina: <http://www.regione.piemonte.it/parchi/cms/rete-natura-2000/gestione-rete-natura-2000.html>.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)